

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 08/07/2021

### FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 8/06/2016 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 49 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma totale di € 2.342,08, oltre interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in sede di estinzione del finanziamento, veniva riconosciuto un abbuono di € 71,00, a titolo di ratei non maturati; in occasione del riscontro al reclamo, offriva al cliente un ulteriore rimborso di € 200,00, che veniva rifiutato; la c.d. sentenza Lexitor non può essere applicata al caso in esame; in particolare le commissioni di attivazione non possono essere calcolate secondo il criterio pro quota e le spese di istruttoria non sono rimborsabili, trattandosi di attività preliminari alla conclusione del finanziamento.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato, ovvero, in via subordinata, circoscrivere l'importo dovuto alla somma di € 200,00.

### DIRITTO



Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.476,22, come risulta dalla seguente tabella:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33.385,31	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	346,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,29%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
A - Spese istruttoria				450,00	Upfront	37,29%	167,82		167,82
B - Commissioni attivazione				186,84	Upfront	37,29%	69,68		69,68
C - Commissioni gestione				120,00	Recurring	59,17%	71,00	71,00	0,00
F - Costi di intermediazione				3.321,60	Upfront	37,29%	1.238,72		1.238,72
								TOTALE:	<b>1.476,22</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.476,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.476,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA